

---

## Direttive per la pianificazione delle zone di pericolo

del 6 maggio 1997 (stato 1 gennaio 2007)

---

emanate dal Governo il 6 maggio 1997

ai sensi dell'art. 28 delle disposizioni di attuazione della legge cantonale forestale (DALCFo) del 19 dicembre 1995<sup>1)</sup>

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> Le presenti direttive devono garantire una pratica unitaria nella delimitazione delle zone di pericolo nel Cantone dei Grigioni.

### 2. Organizzazione

#### Art. 2 Commissioni di pericolo

<sup>1</sup> Per la perizia sulla delimitazione delle zone di pericolo il Governo instaura commissioni di pericolo regionali. Esse si compongono di un presidente, un membro e del competente ingegnere forestale regionale. L'attività delle commissioni di pericolo è regolata in uno speciale capitolato degli impegni. \*

<sup>2</sup> Il presidente e il membro vengono di regola reclutati tra il Servizio forestale cantonale.

<sup>3</sup> L'Ufficio forestale provvede per l'aggiornamento dei membri delle commissioni di pericolo. \*

#### Art. 3 Esperti

<sup>1</sup> La commissione di pericolo è autorizzata, in casi particolari in accordo e a carico dei comuni, ad avvalersi della consulenza di specialisti di comprovata competenza o far redigere una perizia. La commissione di pericolo coordina l'intervento delle istanze interessate.

---

<sup>1)</sup> CSC [920.120](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

## 3. Elaborazione

### Art. 4 Incarico

<sup>1</sup> I comuni incaricano i competenti ingegneri forestali regionali oppure, in accordo con l'Ufficio forestale, altri specialisti di comprovata competenza di elaborare le zone di pericolo all'attenzione delle commissioni di pericolo. \*

<sup>2</sup> In caso di eventi particolari la commissione di pericolo può attivarsi senza l'incarico dei comuni.

### Art. 5 Campo di rilevamento

<sup>1</sup> L'intero territorio comunale viene suddiviso nei seguenti settori:

1. lo spazio costantemente insediato va valutato a copertura planimetrica totale;
2. lo spazio non costantemente insediato (per es. maggese) va valutato a copertura planimetrica totale soltanto nella misura in cui vi siano presenti edifici diffusi in modo sparso in un'area continua;
3. edifici singoli fuori dai territori giusta le cifre 1 e 2 vengono valutati in caso di bisogno con perizie singole. Il grado di minaccia va stabilito o nell'ambito della procedura ai sensi dell'articolo 9 delle presenti direttive oppure nella procedura per il rilascio della licenza edilizia per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili (EFZ);
4. le aree sciistiche vengono sommariamente valutate sulla base di un forfait delle inclinazioni di pendenza. La comprova circa la dettagliata minaccia avviene nel quadro del piano di potenziamento turistico.

<sup>2</sup> Il campo di rilevamento va coordinato con il campo di elaborazione dei catasti dei pericoli e delle carte dei pericoli.

### Art. 6 Basi di valutazione

<sup>1</sup> Quali basi di valutazione per le commissioni di pericolo valgono:

1. piani conformi ai piani di utilizzazione del comune;
2. catasto dei pericoli e carte dei pericoli;
3. perizie di esperti;
4. direttive tecniche riconosciute di istituti di ricerca e uffici;
5. piani di utilizzazione.

### Art. 7 Elementi della pianificazione delle zone di pericolo

<sup>1</sup> I seguenti atti sono elementi della pianificazione delle zone di pericolo:

1. un piano con le zone di pericolo che di regola viene integrato nel piano delle zone;
2. \* un rapporto tecnico (l'Ufficio forestale fissa mediante direttiva i requisiti contenutistici minimi) per l'informazione al pubblico con dati relativi a:
  - a) effetto giuridico delle zone di pericolo;
  - b) descrizione oggettiva delle zone di pericolo e dei tipi di pericoli;

- c) metodi e risultati di eventuali accertamenti aritmetici di potenziali di pericolo;
  - d) nel caso di modifiche: motivazione, eventualmente dati sul probabile effetto di misure di protezione tecniche e biologiche.
3. protocollo di approvazione della competente commissione di pericolo giusta il capitolato degli impegni.

**Art. 8 \*** Raffigurazione delle zone di pericolo

<sup>1</sup> L'Ufficio per lo sviluppo del territorio emana istruzioni su come i comuni debbano raffigurare le zone di pericolo nei relativi piani.

#### **4. Procedura**

**Art. 9 \*** Esposizione

<sup>1</sup> La procedura per la determinazione delle zone di pericolo si conforma alle disposizioni del diritto cantonale sulla pianificazione territoriale concernenti l'emanazione dell'ordinamento base comunale.

<sup>2</sup> L'evasione di proposte e obiezioni nel quadro della procedura di partecipazione spetta alla sovrastanza comunale. La commissione di pericolo va consultata per consigli.

**Art. 10** Deliberazione

<sup>1</sup> Le zone di pericolo vengono varate dall'assemblea comunale quale parte integrante o in via eccezionale quali elementi separati del piano delle zone.

**Art. 11 \*** Ricorso di pianificazione

<sup>1</sup> Le decisioni dei comuni in merito all'emanazione e alle modifiche delle zone di pericolo possono essere impugnate presso il Governo con ricorso di pianificazione secondo la legge cantonale sulla pianificazione territoriale. Le decisioni comunali devono essere rese di pubblico dominio.

**Art. 12** Approvazione

<sup>1</sup> Emanazione e modifica del piano delle zone di pericolo necessitano dell'approvazione del Governo.

<sup>2</sup> I comuni inoltrano al Governo il piano delle zone di pericolo integrato nel piano delle zone oppure il piano delle zone di pericolo separato in triplice copia.

<sup>3</sup> L'Ufficio forestale esamina i piani delle zone di pericolo. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, competente per la pianificazione locale, inoltra la proposta al Governo. \*

<sup>4</sup> Il piano delle zone di pericolo entra in vigore dopo l'accettazione nel comune unitamente all'approvazione da parte del Governo.

### 5. Revisione

#### Art. 13 Introduzione

<sup>1</sup> La revisione deve avvenire su richiesta del comune.

<sup>2</sup> Il Governo può indurre i comuni ad effettuare revisioni.

#### Art. 14 Revisione ordinaria

<sup>1</sup> Al momento della revisione del piano delle zone le zone di pericolo devono essere verificate e se del caso adeguate.

#### Art. 15 Revisione straordinaria

<sup>1</sup> Le zone di pericolo vanno inoltre verificate ed eventualmente adeguate, se la minaccia di eventi naturali aumenta o si riduce in modo dimostrabile grazie alle misure di protezione adottate.

<sup>2</sup> Dopo l'allestimento di misure di protezione il piano delle zone deve di regola essere adeguato soltanto dopo un periodo di osservazione adeguato ai tipi di pericoli e alla dimensione delle opere di protezione.

### 6. Spese

#### Art. 16 Spese e sussidi

<sup>1</sup> Le spese della delimitazione delle zone di pericolo devono essere assunte dal comune.

<sup>2</sup> La fatturazione per il dispendio di lavoro delle commissioni di pericolo avviene ad opera dell'Ufficio forestale. Sulla base del diritto cantonale sulla pianificazione territoriale il Cantone può, nei limiti dei mezzi disponibili, versare sussidi alle spese di delimitazione delle zone di pericolo. \*

### 7. Disposizioni finali

#### Art. 17 Entrata in vigore

<sup>1</sup> Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 1997.

### Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
06.05.1997	01.06.1997	atto normativo	prima versione	-
24.10.2006	01.01.2007	Art. 2 cpv. 3	modifica	2006, 4300
24.10.2006	01.01.2007	Art. 4 cpv. 1	modifica	2006, 4300
24.10.2006	01.01.2007	Art. 7 cpv. 1, 2.	modifica	2006, 4300
24.10.2006	01.01.2007	Art. 8	revisione totale	2006, 4300
24.10.2006	01.01.2007	Art. 12 cpv. 3	modifica	2006, 4300
12.12.2006	01.01.2007	Art. 2 cpv. 1	modifica	2006, 2006
12.12.2006	01.01.2007	Art. 4 cpv. 1	modifica	2006, 2006
12.12.2006	01.01.2007	Art. 9	revisione totale	2006, 2006
12.12.2006	01.01.2007	Art. 11	revisione totale	2006, 2006
12.12.2006	01.01.2007	Art. 16 cpv. 2	modifica	2006, 2006

## Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	06.05.1997	01.06.1997	prima versione	-
Art. 2 cpv. 1	12.12.2006	01.01.2007	modifica	2006, 2006
Art. 2 cpv. 3	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4300
Art. 4 cpv. 1	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4300
Art. 4 cpv. 1	12.12.2006	01.01.2007	modifica	2006, 2006
Art. 7 cpv. 1, 2.	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4300
Art. 8	24.10.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 4300
Art. 9	12.12.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 2006
Art. 11	12.12.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 2006
Art. 12 cpv. 3	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4300
Art. 16 cpv. 2	12.12.2006	01.01.2007	modifica	2006, 2006